



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA AI FINI DELLA VALIDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEL PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA “T2” (PENDOLINA - FIERA).

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E** **PRESTAZIONALE**

**CIG: 9238485EFC**

**CUP: C81B21013200005**

## **INDICE**

<b>ART. 1 - DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO</b> .....	<b>5</b>
2.1 <b>OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	<b>5</b>
2.2 <b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b> .....	<b>9</b>
2.3 <b>OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE</b> .....	<b>10</b>
2.4 <b>IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 4 PIANO DELLE PRESTAZIONI</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 5 CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 6 VERIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 7 VERIFICA DEI MODELLI BIM E DEL PROCESSO DI GESTIONE INFORMATIVA</b> .....	<b>18</b>
<b>ART. 8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>20</b>
<b>ART. 9 PERSONALE E RUOLI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b> .....	<b>27</b>
<b>ART. 10 SUBAPPALTO</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 11 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI</b> .....	<b>29</b>
<b>ART. 12 CONDIZIONI DI INVARIABILITÀ</b> .....	<b>31</b>
<b>ART. 13 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E PENALITÀ</b> .....	<b>31</b>
<b>ART. 14 GARANZIE</b> .....	<b>33</b>
<b>ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO</b> .....	<b>36</b>
<b>ART. 16 APPROVAZIONE DEL PROGETTO</b> .....	<b>38</b>
<b>ART. 17 SEGRETEZZA E RISERVATEZZA</b> .....	<b>38</b>
<b>ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO</b> .....	<b>39</b>



<b>ART. 19 FORO COMPETENTE .....</b>	<b>39</b>
<b>ART. 20 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIO.....</b>	<b>39</b>
<b>ART. 21 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CAPITOLATO.....</b>	<b>40</b>

## **ART. 1 - DEFINIZIONI**

1.1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «**Codice**» o «**D.Lgs. 50/2016**» si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
- b) per «**Regolamento Generale**» si intende il Regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti ai sensi dell'art. 216, comma 4, del Codice;
- c) per «**Capitolato**» si intende il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- d) per «**Decreto 81**» o «**D.Lgs. 81/2008**» si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.

1.2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento dell'incarico di cui al Capitolato si assumono le seguenti definizioni:

- a) per «**PFTE**» si intende il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- a) per «**Progetto**» si intende il progetto nella sua interezza, a livello definitivo o esecutivo, nella sua interezza ovvero nel particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- b) per «**Progetto Definitivo**» si intende il progetto, a livello definitivo, nella sua interezza, ovvero il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- c) per «**Progetto Esecutivo**» si intende il progetto, a livello esecutivo, nella sua interezza, ovvero il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- d) per «**Appaltatore**» o «**Affidatario**» si intende il soggetto incaricato della verifica del Progetto, e responsabile della prestazione, sia esso in forma individuale sia in forma di associazione professionale, società di ingegneria, associazione temporanea tra i precitati soggetti o altra forma giuridica ammessa dall'ordinamento;
- e) per «**Coordinamento**» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del Decreto 81, nella fase della progettazione;
- f) per «**Coordinatore**» si intende il tecnico incaricato del coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del Decreto 81, nella fase della progettazione;

- g) per «**RUP**» si intende il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice;
- h) per «**Coordinatore del Gruppo di lavoro**» si intende la persona fisica incaricata del coordinamento, della direzione e supervisione tra le varie prestazioni specialistiche coinvolte nell'attività di verifica del Progetto Definitivo, ed eventualmente del Progetto Esecutivo;
- i) per «**Progettista/i**» si intende il gruppo di lavoro composto dalle persone fisiche incaricate delle varie prestazioni specialistiche coinvolte nella progettazione definitiva ed esecutiva;
- j) per «**Committente**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Brescia Mobilità**» si intende Brescia Mobilità S.p.A.;
- k) per «**Supporto Informatico**» si intendono dei *files* archiviati, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, in formato modificabile e gestibile dal software in dotazione alla Committente, secondo le specifiche riportate nel Capitolato Informativo posto a base di gara e nell'OGI e nel PGI prodotti dall'Affidatario oppure nei diversi formati standardizzati richiesti dal RUP;
- l) per «**Capitolato Informativo**» o «**CI**» si intende il documento che specifica i requisiti informativi strategici generali e specifici per la gestione informativa delle attività (progettazione definitiva, ed eventualmente progettazione esecutiva, e Coordinamento sicurezza, nel caso in oggetto), secondo metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, redatto ai sensi del D.M. 560/2017;
- m) per «**Contratto**» o «**Appalto**» si intende il contratto di appalto stipulato tra Brescia Mobilità e l'Affidatario avente ad oggetto l'acquisizione del servizio tecnico di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo, comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, della prima linea tranviaria di Brescia "T2" (Pendolina - Fiera).

## **ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**

### **2.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio oggetto dell'Appalto comprende la verifica preventiva, ex art. 26 del Codice, del Progetto Definitivo, predisposto ai sensi dell'art. 23 del Codice e degli articoli 24-32 del decreto del Presidente della Repubblica del 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. (il "**d.P.R. 207/2010**"),

corredato, ai sensi dell'art. 24, co. 3, del d.P.R. 207/2010 e dell'articolo 100 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 81/2008**"), del Piano di Sicurezza e Coordinamento della linea tranviaria di Brescia T2 (Pendolina – Fiera), (il "Servizio").

La prima Linea tranviaria di Brescia "T2" (Pendolina- Fiera si estende dal quadrante nord-ovest al quadrante sud-ovest di Brescia, passando per il centro città, per una lunghezza complessiva di tracciato pari a 11,6 km. Il progetto comprende la realizzazione di: n. 24 fermate; n. 7 sottostazioni elettriche; n. 2 depositi (di cui il principale nei pressi del capolinea Fiera e il secondario, adibito a semplice rimessa e officina di piccola manutenzione nei pressi della stazione Polivalente); impianti elettro-ferroviari e tecnologici; fornitura del materiale rotabile consistente in n. 18 veicoli di lunghezza compresa fra i 32 ed i 35 mt, composti da n. 5 casse; sosta di interscambio dedicata, per un totale di circa 1.615 posti auto distribuiti sui n. 2 parcheggi in struttura da realizzarsi in corrispondenza dei due depositi. Sono inoltre comprese le sistemazioni superficiali delle aree interessate dai lavori e limitrofe lungo tutto il corridoio tranviario.

Il progetto definitivo sarà posto a base di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere (appalto integrato), ai sensi dell'art. 59 comma 1 del Codice.

Pertanto, l'attività di verifica del progetto definitivo di cui al presente Capitolato è da ritenersi propedeutica e indispensabile alla validazione del progetto necessaria per la gara, come stabilito all'art. 26 comma 8 del Codice.

La prestazione dovrà essere svolta secondo le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, oltre che secondo le disposizioni del Codice, del Regolamento generale e delle Linee Guida ANAC n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*".

Il progetto definitivo oggetto dell'attività di verifica di cui al presente Capitolato sarà oggetto di Conferenza dei Servizi, oltre che del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (ente competente la Provincia di Brescia). A tal proposito si ritiene necessaria la massima partecipazione da parte dell'affidatario, insieme al Progettista, onde ridurre il rischio di allungamento dei tempi per eventuali adeguamenti richiesti dagli organismi competenti.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice, la verifica accerta in particolare:

- a)** la completezza della progettazione;
- b)** la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c)** l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d)** i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e)** la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f)** la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

- g)** la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h)** l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i)** la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

A tal fine saranno verificate:

La completezza della documentazione progettuale: controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti.

Il contenuto degli elaborati: controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali).

La congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche: univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;

Il controllo incrociato fra elaborati: verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte, nonché la verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro.

L'affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento: accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione. In particolare:

1. rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dalla Committente;
2. attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati;
3. verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisorie e definitive;
4. verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle

opere;

5. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
6. verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;
7. rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;
8. rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto.

Poiché per la progettazione è richiesta l'applicazione di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (art. 23 del Codice e D.M. Infrastrutture a Trasporti n. 560/2017), l'Affidatario dovrà accertare che ci sia rispondenza tra quanto messo in atto per la gestione digitale dei processi informativi del progetto definitivo e quanto previsto nel relativo Capitolato Informativo ed a quanto inserito nel PGI per svolgimento del progetto da parte del progettista incaricato, oltre a dotarsi di tutti gli strumenti e le conoscenze tecniche necessari per accertare quanto previsto al comma 4 dell'art.26 del Codice, eseguendo adeguati controlli sui modelli, elaborati e dati/schede informative digitali, come viene descritto ai successivi paragrafi. Le attività di verifica volte alla validazione del progetto definitivo dovranno essere eseguite relativamente a:

- i modelli informativi (modelli informativi 3D, elaborati e dati/schede informative digitali);
- la documentazione non inserita nei modelli stessi, ossia quella *linked* e/o *embedded*;
- la rispondenza di quanto richiesto dalla Committenza nel Capitolato Informativo e recepito ed eventualmente modificato e integrato nel relativo Piano di Gestione Informativa dagli Affidatari della progettazione.

Le verifiche dovranno essere volte ad accertare, come minimo, i seguenti aspetti:

1. correttezza delle quantità dei modelli in formato nativo ed in formato interoperabile (.ifc)
2. corrispondenza tra i modelli in formato nativo ed i modelli in formato interoperabile e della corretta mappatura dei parametri
3. presenza di interferenze (*clash detection*)
4. rispondenza alle normative (*code checking*)
5. adozione e compilazione di attributi prestazionali e/o schede informative utili a recepire tali informazioni anche nelle fasi successive
6. rispondenza ai requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante per lo sviluppo dei modelli informativi (BIM) del Progetto Definitivo ed esecutivo;
7. adeguatezza dei contenitori informativi (modelli, documenti e dati) richiesti con la specifica



indicazione della relativa fase progettuale;

8. adeguatezza dei processi per la gestione dei modelli BIM per la creazione del progetto;
9. rispondenza degli obiettivi e i MODEL USE minimi richiesti e che devono essere sviluppati dai progettisti;
10. le caratteristiche tecniche e prestazionali minime dell'infrastruttura hardware e software necessaria per l'implementazione della progettazione;
11. rispondenza della pianificazione delle consegne digitali, sviluppata dal progettista incaricato all'interno del proprio PGI ai requisiti della Committente.

Nello svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della stazione appaltante e con il RUP, che provvederà a fornire eventuali ulteriori indirizzi generali ed indicazioni specifiche.

A conclusione delle attività di verifica dovranno essere redatti rapporti finali sottoscritti dai soggetti incaricati della verifica delle singole discipline, attestanti gli esiti finali della verifica sui modelli informativi e sugli elaborati progettuali.

Al termine della verifica ed entro i termini fissati negli articoli seguenti, l'affidatario consegna al RUP il Rapporto Finale di Controllo (il "RFC") nel quale riporta, in modo dettagliato, le risultanze dell'attività di verifica svolta e specifica con chiarezza l'assenza di non conformità e se la verifica sia positiva o meno.

La validazione del progetto è espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal Responsabile Unico del procedimento, riportante gli esiti positivi delle verifiche effettuate da parte dall'Affidatario del servizio.

## 2.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ad integrazione di quanto previsto al precedente paragrafo 2.1., si richiede nello svolgimento delle attività di verifica della progettazione una particolare attenzione ad alcuni aspetti progettuali per i quali andranno previsti specifici report:

- a) sistemazioni urbanistiche: verifica che le sistemazioni urbanistiche sviluppate nel progetto siano integrate con quelle presenti nell'area oggetto di intervento, secondo le indicazioni che l'Amministrazione Comunale di Brescia avrà fornito entro la data di avvio della progettazione, con particolare attenzione ai punti di transizione tra le prime e le seconde al fine di garantire continuità degli elementi ed aspetti funzionali ed estetici;
- b) sicurezza stradale: si richiede verifica specifica delle tematiche di sicurezza stradale al fine di assicurare il corretto inserimento del progetto nella viabilità cittadina esistente, con l'obiettivo della massima minimizzazione del rischio potenziale
- c) accessibilità e fasce di utenza debole: è richiesta la verifica puntuale del progetto in

termine di tutela delle utenze deboli, con particolare riferimento alla verifica della continuità dei percorsi pedonali e ciclabili nei punti di raccordo fra i percorsi esistenti e quelli di progetto.

- d) analisi dei computi metrici estimativi:** verifica puntuale circa la descrizione delle voci e completezza dei contenuti rispetto alla documentazione prestazionale e capitolare e rispondenza agli elaborati grafici e descrittivi.

### **2.3 OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE**

- a)** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora sussistano le condizioni finanziarie, la convenienza economica e, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, nei limiti di cui all'art. 125, co. 1, lett. f), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla data di attestazione di conformità del servizio di verifica del livello di progettazione definitiva rilasciato ai sensi dell'art. 102 del Codice, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, concernenti il servizio di verifica del progetto esecutivo dell'Opera, per un importo stimato complessivamente **non superiore ad Euro 812.035,00 (ottocentododicimilatrentacinque/00)**, (al netto di oneri previdenziali, assistenziali e di I.V.A). Tale ulteriore affidamento sarà regolato da quanto indicato nella Documentazione di Gara, ferma restando la permanenza della compatibilità ed applicabilità in relazione all'oggetto del futuro affidamento ed alle esigenze della Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante eserciti l'opzione di cui alla presente lett. a), all'aggiudicatario spetta il riconoscimento del corrispettivo indicato, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
- b)** Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, nel caso di modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, previste nella Documentazione di Gara.

### **2.4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'ammontare dell'affidamento è pari all'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara **all'importo posto a base d'asta di Euro 812.035,00 (euro ottocentododicimilatrentacinque/00)**, calcolato in applicazione del DM 17.6.2016 (vedi relazione "Calcolo dei Corrispettivi").

Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, tenuto conto delle opzioni di cui al precedente art. 2.3., è pari a €. **1.624.070,00 (euro unmilione seicentoventiquattromilasettanta/00)**.

### **ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI**

**3.1** L'incarico deve essere svolto in conformità con quanto previsto:

- a)** dal Contratto;
- b)** dal presente Capitolato;
- c)** dall'offerta presentata dall'Affidatario, sia tecnica (modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico descritte dalla documentazione di offerta e composizione del Gruppo di lavoro), che economica (ribasso unico sull'importo totale a base di gara).

**3.2** L'affidatario è tenuto ad osservare le norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

**3.3** Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Committente.

**3.4** L'affidatario deve eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 2 secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

**3.5** Le disposizioni del Contratto e del presente Capitolato prevalgono su quelle eventualmente difformi contenute negli allegati elencati al successivo Art. 21 del presente Capitolato.

**3.6** Le prestazioni si intendono comprensive di tutte le attività occorrenti a verificare che gli interventi siano conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti applicabili allo specifico intervento, nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti illustrati nel PFTE e nel Progetto Definitivo, nonché la verifica della rispondenza a tutti i pareri, autorizzazioni, assensi e nulla osta acquisiti all'interno dei Provvedimenti di approvazione dei livelli progettuali sviluppati.

**3.7** La verifica del progetto deve prevedere una fase analitica ed ingegneristica al fine di mettere in luce tutte le caratteristiche di qualità (o di carenza di qualità) dei progetti, onde pervenire alla redazione finale di un opus progettuale adeguato agli scopi che la Stazione Appaltante si prefigge.

**3.8** La sua conclusione con esito positivo comporta quindi il trasferimento alla stazione appaltante della comunicazione che i progetti sono scevri da errori e da lacune, coerenti con il contesto normativo a cui devono rispondere, adeguati a soddisfare le esigenze per le quali sono stati concepiti, congrui dal punto di vista economico, realizzabili e cantierabili.

- 3.9** Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del livello di progettazione cui si riferiscono. Nel caso di verifiche precedentemente espletate nel corso dell'incarico, l'attività di controllo successiva potrà essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
- 3.10** Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

#### **ART. 4 PIANO DELLE PRESTAZIONI**

- 4.1** Entro **5 (cinque)** giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Affidatario sottopone all'approvazione del RUP il **Piano Operativo dettagliato per l'esecuzione delle prestazioni affidate, corredato di un cronoprogramma di dettaglio delle attività**, per ciascuna delle quali devono essere indicati la tempistica di esecuzione, le risorse umane impegnate, indicando il recapito dell'ufficio di coordinamento, cui la Committente farà riferimento durante lo svolgimento dei servizi contrattuali. Devono altresì essere esplicitati i legami e i vincoli tra le attività relative alle diverse discipline.
- 4.2** Il Piano Operativo dovrà risultare coordinato con il Piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle prestazioni del livello di progettazione oggetto di verifica, predisposto dal progettista e approvato dal RUP e che quest'ultimo avrà cura di trasferire all'affidatario non appena disponibile.
- 4.3** Nel Piano Operativo dettagliato e nel cronoprogramma dovranno inoltre essere date evidenza e indicazioni in merito:
- a) alla frequenza dei tavoli tecnici da svolgersi con i progettisti e alla presenza della Committente, da pianificare con cadenza almeno quindicinale;
  - b) alla modalità, alla periodicità e agli strumenti di comunicazione tra l'Affidatario e la Committente (report, riunioni di monitoraggio, schede di avanzamento, referenti);
  - c) alla modalità di gestione delle Non Conformità di progetto (registrazione, segnalazione, monitoraggio, analisi delle proposte di risoluzione, tempi di risoluzione).
- 4.4** Il Piano Operativo dovrà comprendere le attività di verifica proposte in sede di gara per la parte di sviluppo della progettazione in BIM e di verifica dell'attuazione del PGI offerto dai progettisti.
- 4.5** Il RUP si esprimerà in ordine al Piano Operativo ed al relativo cronoprogramma entro i successivi 10 (dieci) giorni.
- 4.6** Qualora il Piano operativo non dovesse essere approvato, il RUP assegnerà all'Affidatario 3 (tre) giorni per la presentazione dei documenti modificati secondo le prescrizioni impartite.

**4.7** La mancata presentazione del Piano operativo per l'esecuzione delle prestazioni e del relativo cronoprogramma entro il termine stabilito determina l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

## **ART. 5 CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA**

Ai sensi dell'articolo 26 del Codice, le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale in relazione al livello di progettazione da verificare. A titolo indicativo e non esaustivo, sono di seguito esplicitati i vari aspetti del controllo:

### **a) affidabilità della progettazione:**

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza, anche in relazione all'esito delle indagini condotte;
3. verifica del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi, in quanto dati di input a supporto della progettazione; verifica della rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle specifiche ed alla documentazione di riferimento fornita dal Committente;

### **b) completezza e adeguatezza della progettazione:**

4. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
5. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per i livelli dei progetti da esaminare;
6. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante, con particolare attenzione alla necessaria integrazione tra i progetti esecutivi;
7. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
8. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate di progetto a seguito di un suo precedente esame;
9. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
10. verifica della completezza della documentazione in ragione della regolare sottoscrizione dei documenti, la sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto, etc.;
11. controlli degli elaborati grafici, descrittivi e tecnico-economici, per accertarne la completezza, adeguatezza e chiarezza, al fine di ottenere un'adeguata, univoca e coerente

individuazione dei manufatti che compongono l'opera nel suo complesso: geometria delle opere, tipo, caratteristiche, quantità e qualità dei materiali);

**c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione:**

12.verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

13.verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità dei calcoli effettuati;

14.verifica della coerenza delle informazioni fra i diversi elaborati;

15.verifica della congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare, l'attività deve prevedere la verifica dell'univoca definizione negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari;

16.verifica della congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti il processo costruttivo;

17.verifica congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche (attraverso il confronto fra i diversi documenti del progetto, elaborati grafici, relazioni tecniche, capitolati, quantità riportate nei computi metrici);

18.controllo incrociato (interfaccia) tra gli elaborati afferenti lo stesso corpo progettuale (ricerca delle possibili situazioni conflittuali: in particolare, si verifica l'assenza di discordanze fra elaborati relativi a tematiche progettuali e/o discipline distinte);

19.controllo incrociato (uniformità ed interferenze) tra gli elaborati afferenti i due progetti definitivi ed esecutivi (ricerca delle possibili situazioni conflittuali: in particolare, si verifica l'assenza di discordanze fra elaborati relativi a tematiche progettuali e/o discipline distinte);

**d) compatibilità della progettazione:**

20.la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati prodotti nelle fasi precedenti;

21.la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a. inserimento ambientale;

b. impatto ambientale;

c. funzionalità e fruibilità;

d. stabilità delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g. igiene, salute e benessere delle persone;

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i. sicurezza antincendio;

- j. inquinamento;
- k. durabilità e manutenibilità;
- l. coerenza dei tempi e dei costi;
- m. sicurezza e organizzazione del cantiere;
- n. adozione dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente 11/01/17;
- o. esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nel sito e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini.

**e) recepimento delle prescrizioni emesse, a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi, dagli Enti.**

#### **ART. 6 VERIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI**

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sugli elaborati progettuali, per lo specifico livello della progettazione. Con riferimento agli aspetti del controllo si deve, a titolo indicativo e non esaustivo:

**a) per le relazioni generali**, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

**b) per le relazioni di calcolo:**

- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame.
- verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi strutturali e impiantistici, che devono essere desumibili anche dalla relazione illustrativa di calcolo stessa;
- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla cantierizzazione e alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

**c) per le relazioni specialistiche** verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- le norme, leggi e decreti cogenti;
- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione



progettuale;

- le regole di progettazione;

**d) per gli elaborati grafici**, verificare che:

- ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- in caso di richiesta di modifiche ed integrazioni, queste siano chiaramente individuabili e dettagliate;

**e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto** verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (ove previsto);

**f) per la documentazione di stima economica**, verificare che:

- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dal Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia vigente alla data di affidamento della progettazione e di cui alla d.g.r. n. 4009 del 14 dicembre 2020
- per le voci per le quali non sia disponibile un dato nel prezzario di cui al precedente punto 1., che i prezzi assunti come riferimento siano dedotti Prezziari specialistici riconosciuti a livello nazionale, regionale, locale, vigenti alla data di affidamento della progettazione, ovvero, nel caso di particolari lavorazioni le cui voci non siano previste nei suddetti elenchi ufficiali, siano state sviluppate le specifiche analisi dei prezzi;
- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- le misure delle opere computate siano corrette, verificando in maniera analitica le quantità del progetto definitivo ed esecutivo con le specifiche sopra indicate;
- gli importi del computo metrico definiscano in maniera coerente le categorie prevalenti dell'appalto, ovvero quelle secondarie;
- i totali calcolati siano corretti;
- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili;
- vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici, gli elaborati grafici, gli elaborati



descrittivi e le prescrizioni capitolari;

**g) per il piano di sicurezza e di coordinamento**, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da attuare durante la realizzazione delle opere in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008;

**h) per il quadro economico**: verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme e, quindi, con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso, prevedendo la seguente articolazione del costo complessivo:

1. lavori a misura, a corpo, in economia;
2. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
3. importi per la manodopera;
4. somme a disposizione della Stazione appaltante per:
5. imprevisti e lavori in economia;
6. rilievi, accertamenti e indagini;
7. allacciamenti ai pubblici servizi;
8. oneri (transazioni/accordi bonari);
9. spese per indagini geologiche e relazione geologica;
10. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importi relativi all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
11. spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione;
12. spese per commissioni giudicatrici;
13. spese per pubblicità e per opere artistiche;
14. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15. oneri per acquisizioni pareri tecnici;
16. oneri per indagini e bonifica del terreno;
17. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
18. oneri e spese per acquisizione di aree e immobili;

**l) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni** di legge previste per il livello di progettazione in esame.

Il presente elenco ha valore indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minima, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a seguito dell'analisi della specifica progettazione, anche in relazione al grado di approfondimento della medesima ed alla tipologia di affidamento prevista, nonché sulla base della metodologia tecnica di sviluppo del servizio di verifica, offerta in gara dall'Affidatario.

6.4. Il soggetto preposto alla verifica ha l'onere di apporre il timbro “VERIFICATO, data, firma” su tutti gli elaborati progettuali verificati (sia sul formato cartaceo che elettronico).

#### **ART. 7 VERIFICA DEI MODELLI BIM E DEL PROCESSO DI GESTIONE INFORMATIVA**

Come indicato dall'art. 23, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 50/2016, l'ottemperanza alle richieste del Capitolato Informativo per la progettazione definitiva, ovvero il documento che definisce i contenuti minimi delle specifiche informative della progettazione, risulta essere obbligatoria da parte del progettista e dell'intera catena di fornitura dello stesso.

Pertanto, l'Affidatario del servizio di verifica della progettazione definitiva dovrà accertare la rispondenza tra quanto messo in atto per la gestione digitale dei processi informativi del progetto definitivo (ovvero quanto contenuto nel Piano di Gestione Informativa - PGI redatto per lo svolgimento del progetto definitivo) da parte del progettista e quanto previsto nel CI relativo alla progettazione definitiva redatto dalla Committente ed allegato al fascicolo di gara.

A seguito della aggiudicazione per i servizi di progettazione definitiva, verrà fornito anche il Piano di Gestione Informativa (PGI) dei servizi di progettazione definitiva, sui quali l'Affidatario del presente bando dovrà svolgere le opportune verifiche, come di seguito indicato.

Come indicato al punto 2.1 del presente Capitolato, le attività di verifica riguarderanno sia i contenitori informativi (e.g., modelli, elaborati e dati/schede informative digitali) che la documentazione a corredo degli stessi. Le verifiche dovranno essere relative ad accertare, in particolare, i seguenti aspetti:

Per quanto riguarda la **sezione tecnica** del CI, si richiede che l'Affidatario verifichi:

- la rispondenza e l'adeguatezza delle caratteristiche hardware e software messe a disposizione dai progettisti rispetto a quanto previsto nel relativo PGI per l'espletamento del servizio di progettazione richiesto;
- la rispondenza dei formati di condivisione di modelli ed elaborati nei flussi informativi, con specifico riferimento alla coerenza dei contenuti tra formati aperti e proprietari e i set di proprietà relativo a ciascun oggetto al fine di garantire l'integrità dei dati durante la conversione dei formati;

- la coerenza nell'impostazione ed utilizzo del sistema di coordinate di riferimento e nell'interazione con i database territoriali;
- la rispondenza, coerenza e omogeneità nel sistema di denominazione dei file, con particolare riferimento alla struttura di denominazione e alla disarticolazione spaziale dell'opera proposta.

Per quanto riguarda la **sezione gestionale** del CI, si richiede che l'Affidatario verifichi:

- l'eshaustività, in termini qualitativi e quantitativi, dei modelli disciplinari sviluppati, rispetto agli obiettivi caratterizzanti la fase autorizzativa del processo e agli usi che tali modelli dovranno consentire in vista delle fasi progettuali successive;
- la definizione e l'eshaustività degli elaborati grafici digitali minimi richiesti nel CI;
- la rispondenza dell'evoluzione informativa dei modelli ed elaborati rispetto al livello di sviluppo (LOD) richiesto e proprio della fase di progettazione oggetto del servizio (ovvero progetto definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e fase autorizzativa ai sensi della UNI 11337), anche in termini di esauriente compilazione di attributi prestazionali degli oggetti dei modelli in vista delle fasi successive;
- il rispetto della struttura informativa interna al progettista nell'espletamento del servizio richiesto;
- il rispetto, l'univocità e correttezza della struttura di codifica adottata per ciascuno degli oggetti costituenti i modelli disciplinari, come indicato nel CI;
- il rispetto della dimensione massima ammessa per l'archiviazione dei file (150 MB);
- il rispetto delle politiche per la tutela e sicurezza del contenuto informativo durante l'intero processo di fornitura e scambio dati all'interno dell'ACDat, nonché il rispetto delle richieste aggiuntive in materia di sicurezza;
- la rispondenza del progetto alle normative vigenti;
- il rispetto delle modalità di condivisione dei dati, informazioni e contenuti informativi e l'adeguatezza dell'infrastruttura di condivisione rispetto alle caratteristiche richieste nel CI;
- le modalità adottate e i risultati delle procedure di validazione dei modelli, con particolare riferimento alla verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative del progetto, secondo i tre livelli indicati nel CI così come dalla UNI 11337;
- l'accessibilità e la corretta gestione dell'ACDat e dei flussi informativi di condivisione dati, nonché il rispetto delle modalità di archiviazione e consegna finale dei modelli;
- le modalità di gestione dei modelli 4D e 5D.

Tutti i file consegnati ed archiviati saranno contenuti nell'ACDat, sino al completamento della verifica, momento in cui l'Affidatario è tenuto a consegnarne alla Committente una copia su supporto digitale dei report prodotti riguardo l'espletamento del servizio richiesto.

## **ART. 8   NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Progetto Definitivo dell'infrastruttura deve essere redatto in ottemperanza ai contenuti della seguente normativa, indicata a titolo indicativo ma non esaustivo:

- **Opere pubbliche**
  - a) D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, e ss.mm.ii. – “Codice degli appalti”
  - b) Linee Guida approvate da ANAC in riferimento al D. Lgs. 50/2016;
  - c) d.P.R. n. 207 del 5.10.2010 per quanto in vigore - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163.
- **Difesa del suolo e Assetto idrogeologico**
  - a) D.P.R. 120/2017 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
  - b) Parte IV del D.lgs. 152/06 e smi - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
  - c) L. n. 37 del 05.01.1994 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
  - d) R.D. n. 523 del 25.07.1904. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
  - e) R.D. n. 3267 del 30.12.1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
  - f) R.R.L. n. 7 del 23.11.2017 – Criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.
- **Governo del territorio**
  - a) D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e s. m. i.;
  - b) D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - c) D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;
  - d) L.R. 12/2005 – Legge per il governo del territorio;

- e) DCR n. 8/351 del 13/03/200 - Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- f) Delibera C.C. di Bergamo n. 162/10016284 del 19/9/2005 – Regolamento per la tutela del verde urbano.

- **Ambiente**

- a) D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i. - Testo Unico sull'Ambiente o Codice dell'Ambiente;
- b) D.M. del 01.04.2004 - Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale e allegati;
- c) D.M. Ministero Ambiente 30.3.2015 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- d) Legge quadro 447/1995 e relativi decreti attuativi;
- e) L.R. 5/10 e successive modifiche e integrazioni - Verifica di assoggettabilità a VIA.

- **Viabilità, strade e percorsi pedonali e ciclabili**

- a) D.M. 05.11.2001- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
- b) D.M. 19.04.2006 Ministero Infrastrutture e Trasporti del – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali;
- c) L.R. 12/2005 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
- d) D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 s.m.i. - Nuovo codice della strada;
- e) D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- f) D.M. 19.4.2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali;
- g) D.M. n. 223 del 18.2.1992 - Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
- h) D.M. n. 2367 del 21.6.2004 - Aggiornamento istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
- i) D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 557 del 30.11.1999 – Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;
- j) Legge n. 2 del 11.1.2018 – Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

- **Esercizio**

- a) a. d.P.R. n. 753 dell'11.7.1980 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

- **Costruzioni ferroviarie - Normative tecniche di riferimento tramvie urbane e extraurbane**

- a) UNI 8378 "Metropolitane leggere - Motrici - Dimensioni, caratteristiche e prestazioni";
- b) UNI 8379 "Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana, metropolitana leggera, tranvia veloce e tranvia) – Termini e Definizioni";
- c) UNI 8944 "Materiale rotabile per sistemi di trasporto leggeri su rotaia in aree urbane - Dimensioni, caratteristiche e prestazioni";
- d) UNI 11117 "Ferrovie e tranvie - Sistema di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie extraurbane - Sistemi comandati automaticamente dal treno - Criteri generali di impianto";
- e) UNI EN 13129-1 "Applicazioni ferroviarie - Sistemi di condizionamento per il materiale rotabile ferroviario - Parametri di comfort";
- f) UNI 5646 "Attraversamenti di ferrovie e tramvie extraurbane con strade pubbliche – Direttive per la scelta del sistema di attraversamento e, nel caso di attraversamento a raso, del sistema di protezione";
- g) UNI 7156 "Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile ed interbinario";
- h) UNI 8378 "Sagoma limite";
- i) UNI 3648 "Linee tranviarie con rotaie a gola. Definizioni di scartamento ordinario e a scartamento ridotto";
- j) UNI 7836 "Metropolitane. Geometria del tracciato delle linee su rotaia. Andamento planimetrico ed altimetrico
- k) UNI 5365 "Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie extraurbane - Direttive per le caratteristiche generali dei sistemi di protezione con barriere";
- l) UNI 5366 "Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie extraurbane - Sistema a barriere complete con manovra a doppio filo – Caratteristiche costruttive generali";
- m) UNI 5368 "Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie extraurbane – Segnale stradale a luce rossa - Condizioni tecniche generali";
- n) UNI 5416 "Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie extraurbane - Sistema a barriere complete con manovra elettrica – Caratteristiche costruttive generali";
- o) UNI 8207 "Metropolitane - Segnaletica grafica per viaggiatori nelle stazioni";
- p) UNI 7156 documento relativo agli ingombri del veicolo;
- q) Circolare Ministeriale n. 199 del 1958: documento di verifica del carrello;
- r) UNI 11170: "Veicoli ferrotranviari – Linee guida per la protezione al fuoco dei veicoli ferrotramviari ed a via guidata";
- s) UNI 11174: "Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci – Caratteristiche generali e

prestazioni”: documento di matrice di conformità;

- t) UNI/TR 11228 “Opere di protezione per tubazioni gas interrato per interferenze con ferrovie, tranvie, strade, altri servizi interrati e fabbricati”.

- **Armamento**

- a) CNR BU n. 146: Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md' mediante prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare;
- b) UNI EN 13481-1: Applicazioni ferroviarie - Binario - Requisiti prestazionali per I sistemi di fissaggio;
- c) UNI EN 14811: Applicazioni ferroviarie - Binario - Rotaie per impieghi speciali – Rotaie a gola e profili di costruzione associati;
- d) UNI EN 13848-5: Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del binario Parte 5: Livelli di qualità geometrica;
- e) VDV OR 14: 1995: VDV Oberbau Richtlinien OR 14 - Weichen und Kreuzungen (Scambi ed Incroci);
- f) UNI 1603453 – Progetto di revisione della norma UNI 7836: Metropolitane e tranvie. Andamento planoaltimetrico dei binari.

- **Costruzioni in genere**

- a) d.P.R. n. 380 del 6.6.2001: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia”;
- b) D.M. 17.1.2018: "Norme tecniche per le costruzioni";
- c) Circolare NTC 2018 approvata dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici il 27/07/2018;
- d) UNI EN 1992 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo.

- **Barriere architettoniche**

- a) Legge n. 13 del 9.1.1989 - Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- c) L.R. Lombardia 20.2.1989 n.6 e s.m.i.– Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione;
- d) L. R. Lombardia 31.7.2013, n. 5.

- **Compatibilità Elettromagnetica**

- a) CEI EN 61000-6: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parti da 1 a 6;
- b) Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
- c) Lgs. n. 194 del 6.11.2007 - “Attuazione della Direttiva 2004/108/CE concernente il



riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE”;

- d) CEI EN 50121: Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Compatibilità elettromagnetica – Parti da 1 a 5;
- e) CEI EN 55011: Apparecchi a radiofrequenza industriali, scientifici e medicali (ISM) Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura;
- f) CEI EN 55022: Apparecchi per la tecnologia dell'informazione. Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura;
- g) CEI EN 50293: Compatibilità elettromagnetica - Impianti semaforici - Norma di prodotto. 2001-07.

- **Correnti vaganti e messa a terra**

- a) CEI 11-1: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali”;
- b) CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
- c) CEI EN 50122: “Applicazioni ferroviarie – Installazioni fisse. Parti 1 e 2;
- d) Ente Nazionale di Unificazione (UNI) Norme Applicabili;
- e) Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Norme Applicabili;
- f) Legge n. 46 del 5.3.1990 - Norme per la sicurezza degli impianti e relativo Decreto di Attuazione n. 447 del 6.12.91.

- **Verifiche RAM**

- a) CEI EN 50126 (2000): Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane. La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS);
- b) IEC 60706-4 (1992): Guide to the planning of maintenance and maintenance support;
- c) MIL –STD 1629A: Procedure for performing a Failure Mode, Effect and Criticality Analysis;
- d) NPRD-95: No electronic Parts Reliability Data. (emesso dal Reliability Analysis Center – Rome Laboratory presso Griffis AFB, New York – 1995);
- e) FS – Relazione Anormalità Infrastrutture;
- f) Scienza e Tecnica – Rottura delle rotaie in esercizio – Analisi probabilistica;
- g) Mil-Std 882C “System Safety Program Requirements”;
- h) ISO/IEC Guide 51 Safety aspects – Guidelines for their inclusion in Standards;
- i) MIL-HDBK-217: Reliability prediction of electronic equipment.

- **Sottostazioni Elettriche ed Impianti Elettrici**

- a) Legge n. 186 dell'1.3.1968 - Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e



l'installazione degli impianti elettrici;

- b)** Disposizioni della locale azienda distributrice dell'energia elettrica (ENEL);  
Disposizioni particolari dei Vigili del Fuoco in materia di impianti elettrici;
- c)** Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano;
- d)** EN 50119 Linee di trazione elettrica;
- e)** CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia, norme generali;
- f)** CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. (parte 1÷7);
- g)** CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). 1997-06;
- h)** CEI 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 KW. 2001-01;
- i)** CEI EN 60439: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parti 1 e 3;
- j)** CEI EN 60947: Apparecchiature a bassa tensione Parti 1, 2, 3 e 7-1;
- k)** CEI EN 60898: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata. 2004-04.

- **Impianti Semaforici**

- a)** CEI 214: Dispositivi per il rilevamento della presenza o passaggio dei veicoli stradali, con principio di funzionamento a variazione di induzione elettromagnetica. Parti da 1 a 9;
- b)** CEI UNEL 62620: Lampade ad incandescenza per semafori stradali a tensione di rete. 1990;
- c)** CEI EN 60950: Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza. Parte 1: Requisiti generali. 2004-05.

- **Vibrazioni**

- a)** UNI 9614 – Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo;
- b)** UNI 9916 – Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici;
- c)** ISO 2631 – Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Parts 1-2;
- d)** UNI 11048 – Metodo di misura delle vibrazioni negli edifici al fine della valutazione del disturbo;
- e)** UNI 10570 Prodotti per l'isolamento delle vibrazioni. Determinazione delle caratteristiche meccaniche di materassini e piastre;
- f)** UNI 11059 Elementi antivibranti - Materassini elastomerici per armamenti ferrotranviari - Indagini di qualifica e controllo delle caratteristiche meccaniche e delle prestazioni.

- **Rumore**

- a)** D.P.C.M. 1.3.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno;

- b)** L. n. 447 del 26.10.1995 s.m.i. - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- c)** D.P.C.M. 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- d)** D.M. 16.3.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- e)** D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- f)** Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", B.U.R.L. 13 agosto 2001, 1° Suppl. Ord. al n. 33.
- g)** Delibera Giunta Regionale n. VII/8313 del 8 marzo 2002. Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

- **Interferenze**

- a)** DM 4 aprile 2014 "Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto";
- b)** DM 23 febbraio 1971 "Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", come modificato e aggiornato dal DM 10 agosto 2004 (Abrogato dal DM 4 aprile 2014);
- c)** Circolare del Ministero dei Trasporti n. 1726 del 19.6.1972 "Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte convoglianti acque sotto pressione (acquedotti) con tranvie urbane e con tranvie extraurbane nel tratto urbano";
- d)** Decreto Legislativo 30 aprile 1992. n. 285 - Nuovo codice della strada;
- e)** Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento attuativo (di seguito Regolamento);
- f)** Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Settembre 1996, n. 610. Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- g)** D.M. 16.4.2008. Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale non superiore a 0,8;
- h)** UNI EN 12007: Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar;
- i)** UNI 9165: Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento;
- j)** UNI EN 1359: Misurazioni di gas – Misuratori di gas a membrana;
- k)** UNI 9860: Impianti di derivazioni di utenza del gas. Progettazione, costruzione, collaudo e risanamento;

l) UNI 10576: Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo.

- **Sicurezza sul lavoro**

- a) D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) Decreto Regione Lombardia n. 3221 del 12 aprile 2016 – Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza dei cantieri per opere di grande dimensione e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

**ART. 9 PERSONALE E RUOLI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- 9.1** L’Affidatario deve assicurare lo svolgimento delle prestazioni con personale in numero e qualifiche adeguati, e il coordinamento, la direzione e la supervisione affidate ad un **Coordinatore del Gruppo di Lavoro** nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto **da almeno 10 anni** al relativo albo professionale, che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della verifica nonché il Rapporto Finale di Controllo. Il computo dei 10 anni va calcolato con riferimento alla data di pubblicazione bando di gara G.U.U.E.
- 9.2** L’indicazione della composizione del Gruppo di Lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del Gruppo di lavoro, rispetto a quanto indicato in sede di offerta, potranno essere effettuate, solo se supportate da motivazioni inderogabili, previa autorizzazione del RUP, ferme restando le professionalità richieste sopra indicate. In caso di modifiche non autorizzate dalla Committente, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
- 9.3** Ricorrendone la necessità, l’Affidatario potrà sostituire il Coordinatore del Gruppo di Lavoro con altro, purché munito dei necessari requisiti e dopo aver ottenuto il consenso scritto della Committente. Dal canto suo la Committente potrà chiedere la sostituzione del Coordinatore del Gruppo di Lavoro, e di qualsiasi altro professionista, tecnico od operatore assegnato al Gruppo di Lavoro, senza obbligo di motivazione e senza che l’Affidatario possa per questo chiedere indennizzi o ristoro di danni.
- 9.4** L’incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. La composizione minima del Gruppo di Lavoro è costituita da:
- 1. Coordinatore del gruppo di lavoro;
  - 2. Esperto legale/amministrativo;
  - 3. Esperto in valutazioni economiche di progetto;

4. Esperto strutturista;
  5. Esperto geotecnico;
  6. Esperto in materia ambientale;
  7. Esperto in architettura;
  8. Esperto in impianti elettrici;
  9. Esperto in impianti idraulici;
  10. Esperto in impianti meccanici;
  11. Esperto in sicurezza e cantierizzazioni;
  12. Esperto in prevenzioni incendi;
  13. Esperto di sistemi di segnalamento;
  14. Esperto di materiale rotabile;
  15. Esperto in gestione dei processi digitalizzati (BIM MANAGER);
  16. Esperto in coordinamento dei flussi informativi (BIM COORDINATOR);
  17. Esperto in gestione e modellazione informativa (BIM SPECIALIST).
- 9.5** È consentito ad un soggetto ricoprire il ruolo di più esperti, purché in possesso delle relative qualifiche.
- 9.6** La Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
- 9.7** È facoltà della Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Committente e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela

e trattamento dei dati personali.

- 9.8** L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.
- 9.9** La Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Committente medesima.
- 9.10** La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Committente, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempienza contrattuale.

#### **ART. 10 SUBAPPALTO**

- 10.1** Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, co. 8, del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 10.2** Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3, del Codice.
- 10.3** L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 11 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

- 11.1** Il corrispettivo di cui al Contratto d'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per effettuare, in modo completo ed adeguato, la verifica del progetto nella specifica fase di sviluppo, compresi i rilievi aerofotogrammetrici e topografici, le indagini geognostiche e ogni altra indagine necessaria, l'applicazione di metodi e strumenti elettronici di cui al D.M. 560/2017, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anchese non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le verifiche in ordine al recepimento delle prescrizioni della Conferenza di servizi, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'USTIF o di altri enti terzi. L'importo complessivo del corrispettivo di Contratto, ottenuto applicando il ribasso unico offerto dall'aggiudicatario sull'importo complessivo posto a base di gara, è comprensivo dell'equo compenso di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
- 11.2** La fatturazione per il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di seguito precisate:

- **20% (venti per cento)** alla firma del Contratto, a titolo di anticipazione del prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 18, del Codice, solo ove richiesto dall'Appaltatore e previa costituzione di relativa garanzia;
  - **20% venti per cento** – o **40% (quaranta per cento)** in caso di mancata erogazione dell'anticipazione - alla consegna dei rapporti intermedi di verifica degli elaborati che costituiscano almeno il 70% dell'Elenco elaborati;
  - **20% (venti per cento)** alla consegna dei rapporti intermedi di verifica degli elaborati che costituiscano il 100% dell'Elenco elaborati;
  - **30% (trenta per cento)** alla consegna del Rapporto finale di verifica a seguito della procedura di approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi, dell'ANSFISA e del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
  - **10% (dieci per cento)** alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio prestato.
- 11.3** Per qualsiasi pagamento dovranno essere emesse, per i rispettivi importi, regolari fatture da liquidarsi da parte della Committente entro **30 giorni** dalla data della fattura fine mese (dffm). In caso di ritardato pagamento, imputabile a fatto e colpa della Committente, saranno dovuti all'Affidatario gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.
- 11.4** I pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento del persistere dell'efficacia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 14, nonché all'acquisizione del DURC ai sensi decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 e alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari.
- 11.5** Nel corrispettivo stabilito dal contratto sono compresi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- a) Le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra il personale dell'Affidatario e la Committente;
  - b) I necessari contatti e rapporti con i progettisti;
  - c) L'uso di ogni attrezzatura e mezzo di calcolo;
  - d) La collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Affidatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
  - e) Le spese per la copertura assicurativa dovuta ai sensi dell'art. 24 del Codice ed ogni altra polizza o garanzia;
  - f) Le spese per la stipula del contratto e le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni;
- 11.6** Non sono invece comprese le spese per l'I.V.A., oneri previdenziali ed assistenziali.

## ART. 12 CONDIZIONI DI INVARIABILITÀ

È consentita la revisione dei prezzi, in conformità alla normativa vigente, solo ed esclusivamente:

- a) nel caso in cui, a seguito dell'esercizio della facoltà di affidare i servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 2.3, lett. a), la durata del contratto si protragga oltre 12 (dodici) mesi dal termine di naturale scadenza del medesimo;
- b) nel caso in cui, per cause non imputabili all'aggiudicatario, la durata del contratto si protragga oltre 12 (dodici) mesi dal termine di naturale scadenza del medesimo.

Nei casi suindicati, previa richiesta scritta da parte dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante potrà riconoscere, **limitatamente al periodo eccedente i 12 (dodici) mesi**, l'adeguamento dei prezzi, applicando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) **esclusivamente sulla quota parte di spese riconosciute forfettariamente**, come stimate nel Calcolo Corrispettivi.

## ART. 13 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E PENALITÀ

**13.1** Le prestazioni oggetto del Servizio, nonché le prestazioni opzionali di cui al precedente paragrafo 2.3, dovranno essere eseguite entro una durata complessiva massima stimata in 105 (centocinque), di cui:

- a. **90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di formale consegna delle prestazioni da parte del RUP, per l'emissione del Rapporto Intermedio di Controllo (il "RIC")** sul progetto definitivo, comprensivo di Piano di Sicurezza e Coordinamento, capitolato speciale e schema di contratto. Al fine di ottimizzare le prestazioni e contenere le tempistiche generali di gestione delle fasi di realizzazione dell'Opera, **è richiesto che le attività di verifica avvengano il più possibile di pari passo con le attività di progettazione;** per tale motivo, è richiesto adeguato coordinamento con il gruppo di progettazione.

**In ogni caso, l'emissione del RIC dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di formale consegna del progetto definitivo completo in ogni sua parte;**

- b. **15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto definitivo completo ed aggiornato in ogni sua parte** in recepimento delle prescrizioni eventualmente indicate nel RIC, e/o emerse conseguentemente alla chiusura della Conferenza dei servizi Decisoria, al pronunciamento del MIMS, dell'ANSFISA e di ogni altro parere richiesto dalla normativa vigente **per l'emissione del RFC**, necessario ai fini della validazione del progetto ed alla relativa messa a gara.

**13.2** L'attività di verifica oggetto del Servizio è necessariamente correlata e dipendente



all'attività di progettazione e, conseguentemente, le tempistiche dell'attività di verifica sono correlate e dipendenti alle tempistiche dell'attività di progettazione nonché ai relativi procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente. **Per tale motivo, la durata dell'attività di verifica potrà subire proroghe e/o differimenti.** Tali proroghe e/o differimenti saranno puntualmente comunicate con atto scritto e motivato da parte della Stazione Appaltante, senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico della medesima e senza che nulla l'Affidatario possa pretendere.

- 13.3** Tenuto conto della necessità di contenimento delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, al fine del rispetto del termine giuridicamente vincolante di cui al Decreto 464/2021 - di approvazione della progettazione esecutiva entro il 31.12.2023 - **la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 13, del Codice.** Per quanto non espressamente previsto in tale paragrafo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.
- 13.4** Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell'art. 113-*bis*, comma 2, del Codice, **pari all' 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 13.5** Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.
- 13.6** La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 13.7** La rifusione delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Affidatario, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Affidatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.
- 13.8** L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.
- 13.9** L'Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
- 13.10** Qualora la Stazione Appaltante rilevi incompletezze o carenze tecniche nei Rapporti di verifica, li considererà non consegnati. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali finché l'Affidatario non avrà provveduto ad eliminare le irregolarità riscontrate. La



mancata eliminazione delle incompletezze o carenze entro il termine assegnato dalla Committente determinerà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

- 13.11** In ipotesi di risoluzione, l'esecuzione delle residue prestazioni oggetto del contratto potrà essere affidata a terzi con addebito all'Affidatario dei relativi costi (esecuzione in danno) fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori. A tale proposito si specifica che – se applicati a causa dei ritardi qui in esame – saranno chiesti al Progettista a titolo di maggior danno gli importi delle penali che la Committente fosse a sua volta tenuta a pagare a terzi.
- 13.12** Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal RUP, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

#### **ART. 14 GARANZIE**

L'Aggiudicatario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, le seguenti garanzie:

**A) una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale**, con le modalità previste ai sensi dell'art.103 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 2, del Codice, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei servizi, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni e pattuizioni contrattuali di cui all'art. 102, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, il pagamento della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e l'assunzione del carattere di definitività degli stessi. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia definitiva cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio prestato per il progetto esecutivo.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia dei certificati posseduti.

**B) Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del Codice (polizza di responsabilità civile professionale)** per una copertura minima non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione/verifica e/o maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dovute a errori progettuali, conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017.

Detta polizza deve avere validità per tutta la durata dei lavori anche se la data di inizio non è ancora nota e sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori di cui ne è stata effettuata la verifica dei progetti.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto concerne la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del Codice (polizza di responsabilità civile professionale) ed in caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L'Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa allo svolgimento delle prestazioni affidate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Committente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Ai sensi dell'art.35, comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una **garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione** maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

**15.1** Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- b) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- c) cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione della Committente (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno

determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;

- h) quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- i) quando l'Affidatario modificasse la composizione del Gruppo di lavoro indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- j) quando l'Affidatario non sostituisse i componenti del Gruppo di lavoro qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- k) quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- l) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Committente;
- m) quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

**15.2** La Committente, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) del Codice, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

**15.3** La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Committente, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

**15.4** Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

- 15.5** In caso di risoluzione del contratto d'appalto la Committente si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione delle prestazioni al concorrente classificato nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto all'aggiudicatario.
- 15.6** Avvenuta la risoluzione, la Committente provvederà a comunicare all'Appaltatore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della parte di prestazione eseguita. L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna degli elaborati, su supporto cartaceo ed informatico, nello stato in cui si trovano. La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle attività di verifica.
- 15.7** Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, ove dovuta, tenuto conto della specificità e singolarità delle prestazioni assegnate a norma di legge.
- 15.8** La Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti oltre al rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, compresi gli interessi eventualmente corrisposti a terzi per legge.
- 15.9** La Committente ha la facoltà di differire il pagamento del saldo, ove dovuto, in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
- 15.10** La Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Affidatario delle prestazioni effettuate, oltre al decimo del valore delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ART. 16 APPROVAZIONE DEL PROGETTO**

- 16.1** A seguito dell'esito positivo della validazione, il progetto sarà trasmesso, a cura della Committente, al Comune di Brescia ai fini della conseguente approvazione.
- 16.2** Tenuto conto che il Progettista sarà tenuto, a semplice richiesta della Committente ad apportare agli elaborati progettuali, anche già validati, tutte le modifiche e gli adeguamenti conseguenti alle eventuali prescrizioni dettate, a seguito della positiva conclusione della Conferenza di servizi, o da ANSFISA o dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, l'Affidatario del presente servizio è tenuto alla verifica delle parti del progetto modificato ed a rilasciare un nuovo Rapporto Finale di Controllo che evidenzia le nuove verifiche condotte e l'esito positivo della verifica.

#### **ART. 17 SEGRETEZZA E RISERVATEZZA**

- 17.1** È fatto divieto all'Affidatario di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere, desumibili dai documenti messi a disposizione dalla Committente per

l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o dei quali l'Affidatario sia venuto in possesso per effetto del contratto medesimo, salvo consenso scritto della Committente.

- 17.2** Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Affidatario consente che i suoi dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO**

- 18.1** L'Affidatario è responsabile nei confronti della Committente della corretta esecuzione di tutte le prestazioni cui è obbligato in forza del contratto d'appalto.
- 18.2** Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal contratto è tenuto a risarcire i danni derivanti alla Committente in conseguenza dell'inadempimento. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non solleva l'Affidatario dalle proprie responsabilità in merito all'attività di verifica svolta.
- 18.3** Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Affidatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Committente nonché ai principi e alle previsioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Committente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. A tal fine, prima della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul profilo della Committente: <https://trasparenza.bresciamobilita.it/disposizioni-general/atti-general/brescia-mobilita-spa>.

## **ART. 19 FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie dipendenti dall'interpretazione e dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

## **ART. 20 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'AFFIDATARIO**

- 20.1** L'affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto d'appalto presso la propria sede.
- 20.2** Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto saranno effettuate dal RUP, relativamente agli atti di propria competenza, presso la sede dell'Affidatario.



## **ART. 21 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CAPITOLATO**

Fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale, i seguenti elaborati anche se non materialmente allegati:

- 1) il Bando di gara;
- 2) il Disciplinare di gara, ed i relativi allegati;
- 3) il calcolo del corrispettivo a base di gara;
- 4) il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 5) lo schema di contratto;
- 6) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo alla redazione del progetto definitivo;
- 7) il capitolato informativo, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (il "**MIMS**"), dell'1.12.2017, n. 560, come modificato dal decreto del medesimo MIMS del 2.8.2021, n. 312, relativo alla redazione del progetto definitivo;
- 8) il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti, pubblicati e reperibili sul sito internet [www.bresciamobilita.it](http://www.bresciamobilita.it), sezione "*Società Trasparente*".